

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Prot. N. 1000

VISTI gli artt. 11, 12 e 35 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, come modificato dal D.L.vo 10.9.93 n. 360;

VISTO il D.P.R. 16.12.92, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada come modificato dal D.P.R. 16.9.96 n. 610, ed in particolare gli artt. 23, 24 e 73;

VISTO il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14.9.94 n. 2906, concernente lo svolgimento del servizio di polizia stradale da parte del personale di questa Amministrazione;

RITENUTA la necessità di assicurare migliori condizioni operative e funzionali delle "sezioni circolazione e sicurezza stradale" di cui all'art. 10 del predetto decreto ministeriale;

EMANA la seguente direttiva

ART. 1 - Le sezioni circolazione e sicurezza stradale, istituite presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, sono organizzate in tre reparti operativi:

1. Reparto controllo strade, riservato in via principale al personale tecnico (ingegneri, architetti e capi tecnici), con compiti di controllare la segnaletica stradale sulle strade urbane ed extraurbane di competenza territoriale e gli adempimenti degli Enti proprietari o concessionari di strade, in attuazione delle norme del Codice, con particolare riguardo al disposto degli artt. 4 (delimitazione dei centri abitati) e 36 (Piani Urbani di Traffico). Il reparto dovrà procedere anche all'effettuazione dei sopralluoghi richiesti dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, in caso di ricorsi od esposti contro i provvedimenti dei proprietari o concessionari di strade.

2. Reparto accertamento delle violazioni, riservato al personale tecnico e amministrativo di adeguata esperienza acquisita attraverso specifici corsi di qualificazione e finalizzato alla verifica del rispetto, non solo delle norme di comportamento (titolo V), ma soprattutto di quelle contenute nel titolo II del Codice quali: atti vietati (art. 15), fasce di rispetto (artt. 16 - 18), occupazioni (art. 20), cantieri stradali (art. 21), passi carrabili ed altri accessi (art. 22), pubblicità (art. 23), tutela del corpo stradale (artt. 30 - 33).

3. Reparto prevenzione, formato prevalentemente da personale amministrativo, con compiti di educazione stradale presso le scuole di ogni ordine e grado, mediante utilizzazione del materiale didattico predisposto dall'Ispettorato. I coordinatori della sezione programmeranno l'attività di concerto con i Provveditorati agli studi ed i circoli didattici.

ART. 2 - Il responsabile di ogni Ufficio centrale e periferico dell'Amministrazione dei lavori pubblici deve comunicare entro il 31 marzo 1998 l'elenco del personale abilitato a svolgere il servizio di polizia stradale, assegnato ai singoli reparti operativi, unitamente ai nominativi del coordinatore della locale sezione circolazione e sicurezza stradale e dei vice-coordinatori responsabili di ogni reparto.

ART. 3 - L'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, sulla base delle comunicazioni ricevute, provvederà al periodico aggiornamento del personale abilitato o da abilitare, anche attraverso specifici corsi di qualificazione, destinati al personale adibito ad attività di accertamento delle violazioni.

ART. 4 - Il rapporto annuale, di cui all'art. 13 del D.M. 14 settembre 1994, n. 2906, dovrà essere redatto con riferimento alle tre attività individuate all'art. 1 del presente decreto ed inviato all'Ispettorato entro il 31 ottobre di ogni anno. La convalida ed il rinnovo delle tessere di riconoscimento per l'espletamento del servizio di polizia stradale sono subordinati alla presentazione del suddetto rapporto annuale.

ART. 5 - Sulla base delle risultanze dei rapporti annuali l'Ispettorato procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla rideterminazione del contingente di personale abilitato da destinare all'attività di polizia stradale.

La presente direttiva viene inviata agli organi di controllo per la registrazione.

Roma 3 marzo 1998

IL MINISTRO
COSTA